

Circolare n. 9_2015 del 19.02.2015

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: **Novità E-Commerce**

Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza di alcune novità e semplificazioni legate al commercio elettronico o e-commerce.

Premessa

E' ben noto a tutti il continuo sviluppo del commercio elettronico o vendita su internet di prodotti. Anche le farmacie hanno la possibilità di utilizzare questo canale di vendita e molte già lo utilizzano per la vendita di alcuni dei loro articoli, avendo in molti casi già a disposizione un sito internet in grado di veicolare informazioni, prezzi, disponibilità dei prodotti ecc.

In base alle modalità di svolgimento, il commercio elettronico si divide in:

- **Diretto:** dove tutte le fasi della transazione (dall'ordine, al pagamento, alla consegna), avvengano on-line;
- **Indiretto: dove l'acquisto avviene on-line, ma la consegna avviene in seguito, fisicamente, attraverso il tradizionale servizio postale o tramite vettore.**

In questa sede ci interessa approfondire la seconda tipologia, che maggiormente si adatta alle farmacie.

Commercio elettronico indiretto

Il commercio elettronico indiretto eseguito in Italia è assimilato alle vendite a distanza o per corrispondenza ed è la forma di e-commerce più semplice da disciplinare: la consegna fisica del bene presso il consumatore finale tramite posta o corriere consente, infatti, di individuare agevolmente il luogo nel quale l'operazione è resa.

Per questa sua natura la legge prevede che non è obbligatorio l'emissione della fattura o della certificazione fiscale (scontrino o ricevuta), a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, essendo sufficiente la semplice annotazione sul registro dei corrispettivi del totale delle operazioni giornaliere, affinché venga conteggiata nel volume d'affari dell'azienda.

Accorgimenti

Benché la normativa non imponga l'obbligo di certificazione di questa tipologia di vendita, il nostro Studio consiglia comunque di emettere una fattura di vendita.

Le motivazioni di questa indicazione sono dovute a:

- Possibilità di emettere una nota di credito, nel caso di restituzione di merce per qualunque motivo (cosa che non sarebbe possibile in caso di emissione di scontrino);
- Agevolazione nella tracciabilità degli incassi per la farmacia, in quanto la fattura si incrocerebbe precisamente con un eventuale bonifico in entrata;
- Facilità di ricerca delle singole operazioni e del singolo cliente a distanza di tempo.

Adempimenti

L'inizio attività di commercio elettronico è subordinato alla presentazione di un'apposita **S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al comune di competenza** e alla conseguente **comunicazione della nuova attività al registro imprese.**

Distinti Saluti